

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "GRANDUCALE CONTRADA CAPPIANO APS", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale a Fucecchio (FI), Ponte a Cappiano, in Viale C. Colombo, 237. I colori sociali sono il verde e il blu listati di giallo. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 - Scopi e finalità

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- partecipare al Palio delle Contrade Città di Fucecchio ed ad ogni altra attività o evento inerente alla manifestazione;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (inclusione).

Articolo 3 - Attività

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;

- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, presentazione di libri, film;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS attività diverse da quelle di cui al presente articolo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/alle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nel presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo. I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal

regolamento di amministrazione approvato prima della presentazione dell'istanza. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- per mancato pagamento della quota sociale;

I casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione, nonché la conseguente comunicazione all'interessato, sono di competenza del Consiglio Direttivo. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono definitive ed inappellabili.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa fissata annualmente dal consiglio direttivo; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale, la quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi del presente statuto, del regolamento interno nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Articolo 8

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 10

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Collegio dei Sindaci revisori

Articolo 11

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 12 - Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- il Presidente,
- il Consiglio direttivo

- l'Assemblea Generale dei Soci

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- nominare il Consigliere Capitano, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e il tesoriere e sottoporli al voto di fiducia dell'Assemblea
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Articolo 14- Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; i componenti del Consiglio direttivo durano in carica due anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Le cariche componenti il consiglio direttivo sono:

- Presidente
- Vice Presidente
- Capitano
- Cassiere
- Contabile
- Segretario
- n.3 Consiglieri del Direttivo

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il versamento;
- formulare il regolamento di amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- far attuare il regolamento Contradaio;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di Responsabili delle attività dell'Associazione in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo la possibilità di ottenere il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della propria funzione. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente o tramite il Segretario, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 15 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante apposizione di avviso di convocazione presso i locali della sede sociale e comunque nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più idonee, si precisa che il gruppo WhatsApp dei soci è valido come canale di comunicazione regolare. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda

convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione presso la sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario che dovrà redigere il verbale della seduta.

Articolo 16 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla cooptazione fino ad un massimo dei 2/3 senza incorrere nella decadenza del Consiglio Direttivo. Si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso alla candidatura di nuovi consiglieri e ad una nuova fiducia da parte dell'Assemblea dei Soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Articolo 17 - Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni 2 anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della tessera sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo. Entro il 1 settembre il consiglio direttivo uscente convoca l'Assemblea ordinaria dei soci tramite avviso esposto presso la sede dell'associazione per una durata di 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; la convocazione avrà come ordine del giorno la comunicazione della/e candidatura/e alla carica di Presidente dell'Associazione. In sede di Assemblea verrà ratificata la data delle elezioni del Presidente da parte dell'Assemblea dei Soci e verranno nominati dal presidente uscente 2 scrutatori delle schede elettorali che sorveglieranno il corretto svolgimento delle elezioni. Una volta concluse le operazioni elettorali, risulterà eletto il candidato che avrà avuto il maggior numero di voti. In caso di singola candidatura, il candidato dovrà ottenere la maggioranza dei voti dei soci presenti alla votazione. Successivamente il Presidente eletto comunicherà all'Assemblea, tramite esposizione nella bacheca di contrada, entro e non oltre 7 giorni dall'elezione, i nominativi prescelti per la carica di Vice Presidente, Capitano, Segretario, Cassiere e Contabile. In sede di votazioni queste cinque cariche dovranno ottenere il voto di fiducia dell'assemblea con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei soci presenti. Nel caso in cui una o più cariche proposte dal presidente non ottengano la fiducia dell'assemblea, al Presidente vengono concessi cinque giorni consecutivi per poter trovare dei sostituti e ripresentarli alla fiducia dell'assemblea. Elette le 5 cariche gli scrutatori raccoglieranno le candidature spontanee dei soci per le cariche dei tre consiglieri del direttivo e dovranno provvedere ad organizzare le votazioni. In caso di singole candidature, i candidati dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei soci presenti alla votazione. In sede di votazione, risulteranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 18 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 19

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.